COMUNE DI GALLIERA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO *PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 22.010.2020

I N D I C E

1. Oggetto e finalità
2. Luogo delle cerimonie
3. Giornate ed orario delle cerimonie
4. Richiesta
5. Organizzazione del servizio
6. Allestimento della sala
7. Prescrizioni per l'utilizzo
8. Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete
9. Matrimonio su delega
10. Formalità preliminari
11. Costo del servizio
12. Disposizioni finali
13. Entrata in vigore

Art. 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente atto disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni ed alla costituzione delle unioni civili nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 e seguenti del codice civile.

2. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000), dalla Legge n.76/2016 e dai decreti legislativi nn. 5,6 e 7 in data 19 gennaio 2017. Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e concordato con l'Amministrazione Comunale e si svolge nelle sale indicate dal presente provvedimento all'interno dell'orario di servizio al momento in vigore, o nei giorni ed orari indicati dal presente provvedimento.

Art. 2
LUOGO DELLE CERIMONIE

1. I matrimoni e le unioni civili possono svolgersi nella Sala Consiliare, nell'Atrio Comunale nel Parco Comunale, nell'Ufficio del Sindaco o nell'Ufficio di Stato Civile;
2. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

Art. 3
GIORNATE ED ORARI DELLE CERIMONIE

1. I matrimoni e le unioni civili possono svolgersi con inizio:

   a. nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00
   b. il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12
   c. il sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00

2. I matrimoni e le unioni civili non possono aver luogo:
   a. qualora le sale comunali siano occupate per iniziative mostre, convegni, ecc..
   b. qualora particolari esigenze organizzative dell'Ente non lo consentano.

3. Nel caso in cui siano previste, nella stessa giornata, più cerimonie, tra una e l'altra devono trascorrere non meno di due ore.

4. La precedenza nell'attribuzione delle sale è stabilita secondo la data e l'orario di presentazione delle richieste, come risulta dalla relativa registrazione di protocollo.

Art. 4
RICHIESTA

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi gli interessati a contrarre matrimonio o unione civile.

2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora del matrimonio o

dell'unione civile, e dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. n.396/2000, o dalla presentazione dell'istanza di unione civile, come previsto dall'art.1 comma 1 del d.P.C.M. del 23 luglio 2016; qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere al matrimonio ovvero all'unione civile e la relativa prenotazione decadrà automaticamente.

Art. 5
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

.

1. L'organizzazione del servizio compete al Settore Amministrativo dell'Ente. La visita delle sale destinate ai matrimoni ed alle unioni civili potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da stabilirsi con l'ufficio di Stato Civile ovvero con l'Ufficio Segreteria.

2. La richiesta relativa all'uso della sala di cui all'art.3 del presente provvedimento può essere inserita nella richiesta di cui all'art. 5 ovvero può essere distintamente inoltrata allo stesso Ufficio di Stato Civile da parte di uno dei due richiedenti.

3. L'Ufficio di Stato Civile, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, sentiti i sevizi di riferimento, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà al/ai richiedente/i i motivi del mancato accoglimento dell'istanza.

Art. 6
ALLESTIMENTO DELLASALA

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi, che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

2. La sala e i locali utilizzati dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi. Qualora nella medesima giornata fossero previste più ceroimonie, la sala e i locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi entro l'ora d'inizio della cerimonia successiva.

3. Il Comune di Galliera si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

4. Non è consentito svolgere rinfreschi all'interno delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni ed alla costituzione delle unioni oggetto del presente regolamento.

5. Al fine di garantire la regolare chiusura delle sale e/o della Sede, la stessa dovrà essere liberata entro un'ora dalla celebrazione .

Art. 7
PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1. E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e in tutti gli spazi della sede nella quale si svolge la cerimonia nonché, allorquando la stessa si svolga durante l'orario di apertura al pubblico, sulla balconata e scalinata esterna.

2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, saranno addebitate al soggetto richiedente le spese di pulizia aggiuntive.

3. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse, l'ammontare delle spese per il ripristino, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art. 8
MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.

2. L' interprete di cui sopra dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 5 cinque giorni prima della celebrazione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 9
MATRIMONIO SU DELEGA

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, con le medesime modalità indicate all'art. 3, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per la celebrazione.

2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente provvedimento.

3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre, entro 15 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

   a. delega del Comune richiedente;
   b. fotocopia dei documenti di identità degli sposi;
   c. fotocopia dei documenti di identità dei testimoni.

Art. 10
FORMALITA' PRELIMINARI

1. Nel giorno previsto per il matrimonio o per l'unione civile dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (uno per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

2. Almeno due giorni prima della data prevista per la celebrazione, gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni, e dichiarare il regime patrimoniale prescelto.

3. Eventuali variazioni dei testimoni e/o dell'interprete dovranno essere comunicati all'ufficio tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente la celebrazione.

Art. 11
COSTO DEL SERVIZIO

1. Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili nelle fasce orarie di cui alla lettera c) dell'art.3, comma 1 del presente Regolamento è dovuto il pagamento di un importo, determinato ed aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale, che terrà conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (costo del personale, consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia ecc.)

2. L'importo del rimborso sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Galliera di almeno uno dei contraenti.

3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

4. Il pagamento dovrà essere effettuato, con anticipo di almeno sette giorni rispetto alla data dell'evento, tramite bonifico bancario alla Tesoreria comunale.

Art. 12
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda alla normativa vigente in materia:
   a. Codice Civile
   b. Statuto Comunale
   c. D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
   d. D.P.R. 3 novembre 200, n. 396;
   e. Legge n.76 del 20 maggio 2016
   f. D.P.C.M. del 23 luglio 2016;
   g. Dd.ll.gg.ss.5,6, e7 in data 17 gennaio 2017.

Art. 13
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.